

dei registri contabili successiva all'uso o in caso di vidimazione annuale omessa, la sanzione pecuniaria va da 1 a 5 milioni con la applicazione per un periodo non inferiore ad anni 1 della libertà vigilata, con le prescrizioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 39

Omessa tenuta e conservazione del registro della clientela. Le misure di sicurezza indicate nei due articoli precedenti, si applicano anche nel caso di omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela, oppure in caso di bollatura iniziale successiva all'uso o vidimazione annuale omessa.

Art. 40

Dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta. I sostituti di imposta che non presentino le dichiarazioni annuali cui sono tenuti e non effettuano i relativi versamenti per importi superiori a 50 milioni sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa di entità pari a quella prevista dall'articolo 67.

Divengono illecito penale tali mancate dichiarazioni, se tali violazioni vengono accertate e condannate la seconda volta. Esse comportano anche l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva da 1 a 4 anni secondo la gravità della violazione.

La misura di sicurezza detentiva viene scontata in base alle modalità previste dalla presente legge.

Le sanzioni amministrative e penali di cui al presente articolo, si applicano anche ai sostituti di imposta che non versano nei termini di legge, ritenute cui sono obbligati, per un ammontare superiore ai 50 milioni.

Art. 41

Fornitura di stampati senza autorizzazione. Gli illeciti di cui all'articolo 3 comma 1 del D.L. 429/82, sono puniti la prima volta in caso di condanna, con la sanzione amministrativa o misura di sicurezza pecuniaria da 25 a 50 milioni.

Con la seconda condanna, la sanzione penale è costituita da una misura di sicurezza pecuniaria di pari entità e da una misura di sicurezza detentiva da 4 a 6 anni.

Art. 42

Stampati senza le annotazioni previste. Nel caso delle violazioni previste dall'articolo 3 comma 2 del D.L. 429/82, viene inflitta

al trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro variabile dai 25 ai 50 milioni, secondo la gravità dell'illecito commesso.

Art. 43

Ipotesi di frode fiscale. Gli illeciti previsti dall'articolo 4 D.L. 429/1982 sono puniti dopo il primo giudizio di condanna, con la sanzione amministrativa variabile da 50 a 100 milioni.

Dopo il 2° giudizio di condanna, la misura della sanzione pecuniaria ha la stessa entità, ma ad essa si aggiunge una misura di sicurezza detentiva variabile dai 3 ai 6 anni secondo la gravità della violazione commessa.

Art. 44

Sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 7/1/1929 n. 4, sono quintuplicate con riferimento alla ultima rivalutazione delle somme di denaro dovute per violazioni commesse.

Art. 45

La trasparenza delle attività economiche. Tutte le attività economiche devono essere caratterizzate da trasparenza nei titolari delle stesse, nella titolarità delle funzioni dell'impresa; ai fini dell'esatta determinazione del reddito imponibile e quindi della imposizione fiscale.

La seconda utilità ma non meno importante, è quella di poter risalire all'effettivo titolare di impresa o dell'attività economica svolta e al titolare effettivo del bene economico; per poter giudicare le responsabilità amministrative e penali, nella loro effettiva provenienza: per individuare chi è stato artefice di un certo comportamento lesivo dei principi di una norma giuridica o di interessi di altri soggetti.

Ciò permette di valutare la completa responsabilità dei soggetti; induce tali persone ad agire nelle attività economiche con correttezza, impedendo così il dilagare dei fatti illeciti del settore amministrativo ma anche penale, che tanto nuoce alle attività economiche e quindi all'imposizione fiscale, che così viene danneggiata nel suo ammontare complessivo, che lo Stato può acquisire dagli operatori economici.

Deve essere tenuto presente che la non titolarità della

impresa da parte di chi effettivamente la esercita, lo spinge anche in violazione di norme penali od amministrative in modo grave, conferendo così al settore delle attività economiche, la precarietà di un ambito operativo non regolato che in teoria dalle norme giuridiche, impegnando così il ~~progresso~~ progresso e l'aumento della produzione, basati sulla correttezza e sulla trasparenza, che sono le condizioni prime per una evoluzione positiva basata sulle effettive capacità dell'imprenditore e dei soci collaboratori, e non invece sulle fraudolente azioni di chi colpisce senza scrupoli l'impresa.

Ciò contribuisce ad eliminare l'illecito economico da parte dell'impresa; tale illecito si traduce ~~ix~~ o costituisce l'illecito fiscale, produttivo, che può essere ed ~~ix~~ è spesso l'origine di più gravi delitti, quale l'impiego di denaro proveniente da illeciti gravi previsti dalle norme penali.

Conseguentemente alla trasparenza delle attività economiche, va ridotta la tassazione da cui deriva l'imposizione diretta, in modo che la diminuzione del reddito acquisito dovuta ad essa, non superi il 60 per cento.

In questo senso e consequenzialmente all'aumento del gettito fiscale per l'imposizione diretta, vanno ridotte le percentuali del reddito imponibile da devolvere all'imposizione fiscale.

Art. 46

I prestanome. E' vietato l'impiego di prestanome nelle attività di impresa, nella titolarità della responsabilità della stessa, nella intestazione di beni economici di fatto appartenenti ad altri soggetti e negli scambi economici.

Art. 47

Sanzioni amministrative per il prestanome in attività di impresa. Per colui che presta il suo nome in attività economiche di impresa, escluse quelle relative alla titolarità della stessa, vengono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- a) - 10 milioni se l'impresa ha carattere locale e cioè ha un numero di dipendenti non superiore a 20 unità e fatturato non superiore a 100 milioni annui.
- b) - 20 milioni se tale impresa ha un numero di dipendenti da 20 a 100 unità e fatturato superiore a 100 milioni annui, ma non superiore a 500.

- c) - 30 milioni se l'impresa è di livello regionale, con più di 100 e meno di 1.000 addetti; e fatturato dai 500 ai 1.000 milioni annui.
- d) - 50 milioni se l'azienda ha un numero di dipendenti superiore a 1.000 unità e un fatturato superiore a 1.000 milioni annui.
- È equiparata ad attività di impresa ogni altra attività di scambio di beni e servizi, effettuata al di fuori dell'impresa medesima, ma nell'ambito dello svolgimento di operazioni di carattere economico.

Art. 48

Sanzioni per il prestanome nella titolarità di impresa. Colui che presta il proprio nome per assumere fittiziamente le funzioni di titolare di impresa, effettivamente svolte da altri, viene punito con una sanzione amministrativa pari al doppio di quella prevista dall'articolo precedente, in relazione alle dimensioni di impresa, così come sono state indicate nell'articolo 82.

Art. 49

Sanzioni per il prestanome nell'intestazione di beni economici. Colui che presta il proprio nome per la titolarità del diritto soggettivo di proprietà di beni economici immobili o immobili, che di fatto sono acquistati con il reddito di altre persone, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari a 20 milioni rivalutabili secondo il tasso di inflazione, nel caso si tratti di beni mobili; e pari a 40 milioni se si tratta di beni immobili del valore non superiore a 100 milioni e progressivamente superiore per importi dei predetti beni immobili superiori a 100 milioni.

Art. 50

Rivalutazione delle sanzioni amministrative. Tutte le sanzioni amministrative relative al pagamento di somme di denaro e ~~risorse~~ tutte le misure di sicurezza pecuniarie, di cui alla presente legge, sono soggette ad una rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione.

La rivalutazione va compiuta annualmente dall'ISTAT, attraverso una delibera da trasformare in circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51

Diversa dichiarazione del valore degli immobili oggetto di compravendita. La dichiarazione del valore degli immobili oggetto di

compravendita, diversa dal valore corrente sul mercato, desumibile da tabelle redatte annualmente e per provincia dall'assessorato alla edilizia del Comune capoluogo di provincia, comporta il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del valore dichiarato in meno.

Art. 52

Sanzioni per chi non richiede la fattura. Il consumatore che non richiede la fattura al fornitore di beni o servizi, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del valore del bene, con un minimo di 500.000 per beni di valore inferiore a 250.000 lire.

Nel caso in cui sulla fattura viene dichiarato un valore inferiore a quello del bene acquistato, la sanzione è pari a due volte la differenza in meno non dichiarata, con un minimo di 200.000 per i beni di valore inferiore a 250.000 lire.

Art. 52 bis

Accertamento degli illeciti fiscali. Tutti gli illeciti fiscali sono accertabili da coloro che rivestono la funzione di agenti e Ufficiali di P.G., con precedenza di intervento per gli operatori della polizia tributaria, denominati controlli fiscali.

Ciò significa che l'accertamento iniziato da un ufficiale o agente di P.G. può essere continuato, o devoluto dal P.U. che lo ha intrapreso, al controllore fiscale presente nel luogo dell'illecito.

Art. 53

L'elusione e l'elisione. Il mancato pagamento dell'imposta dovuto al fenomeno dell'elusione, è sanzionato con le stesse misure di sicurezza previste per l'evasione fiscale.

Nei casi in cui il contribuente ha la possibilità di utilizzare artifici legislativi e normativi, per far figurare un diverso imponibile; nei casi in cui cioè la dichiarazione del reddito può essere notevolmente modificata nel suo ammontare complessivo; il contribuente è tenuto a richiedere il parere preventivo all'ufficio del controllore fiscale, al fine di pagare l'imposizione sui reali cespiti economici.

Art. 54

Inadempienze all'obbligo della richiesta del parere. Se il parere di cui all'articolo precedente non viene richiesto dal contribuente, pur essendovi i presupposti; e dall'accertamento del reddito da parte del controllore e dell'investigatore fiscale, risulta una dichiarazione inferiore alla reale consistenza economica, le misure di sicurezza previste per l'evasione fiscale, sono raddoppiate.

Si applicano conseguenzialmente le misure di sicurezza accessorie del nuovo codice penale.

Art. 55

Recupero a fine anno dell'IVA pagata dai consumatori. Al termine di ogni anno solare, il consumatore può allegare alla dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente, l'importo dell'IVA pagata per gli acquisti effettuati nell'anno.

Viene previsto un recupero pari al 65 per cento dell'IVA pagata durante tutto l'anno sui beni acquistati da parte di chi ha svolto attività di lavoro dipendente.

Art. 56

Recupero oltre il 65 per cento dell'IVA pagata. Il titolare di redditi da lavoro dipendente potrà recuperare l'IVA pagata per una percentuale superiore al 65 per cento, in funzione dell'aumento del gettito fiscale, accertato dal Ministero delle finanze ed organi periferici.

Annualmente e in funzione dell'aumento predetto la percentuale del 65 per cento potrà essere aumentata in misura pari al 70 per cento, fino a raggiungere un massimo da recuperare del 90 per cento dell'IVA pagata durante tutto l'anno.